

rene di ovini e fegato di pollame e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per cotogne, nespole, nespole del Giappone, avocado, cetriolini, semi di cotone, orzo, grano saraceno, miglio, avena, riso, segale, sorgo, frumento, spezie (semi) e barbabietole da zucchero e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Per le spezie (frutta) dovrebbero essere fissati LMR provvisori. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di quattro anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

- (4) Riguardo al tiabendazolo, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005⁽¹⁾. L'Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per manghi e funghi coltivati. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo per il latte e gli altri prodotti di origine animale. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per mele, pere, patate, cicoria Witloof/cicoria belga, muscolo e grasso di suini e muscolo e grasso di pollame. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che mancavano alcune informazioni per quanto riguarda gli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, cotogne, nespole, nespole del Giappone, kumquat, avocado, banane, papaie, patate, cicoria Witloof/cicoria belga e tutti i prodotti di origine animale e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (5) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe valere l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (7) In base ai pareri motivati dell'Autorità e in considerazione dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali esistono informazioni che dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con gli LMR vigenti, il limite di 0,01 mg/kg per l'acrinatina in e su banane, meloni, peperoni, cocomeri/angurie, pesche e albicocche e il limite di 0,01 mg/kg per il tiabendazolo in e su manghi e funghi coltivati dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.
- (11) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the revision of the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiabendazole [Parere motivato sulla revisione del riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il tiabendazolo]. EFSA Journal 2016;14(6):4516.

